

Infortuni sul lavoro

Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen?

Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello

Ciro Santoriello

La decisione

Lingua - Mancata traduzione di documenti sequestrati - Nullità esclusa (C.p.p., artt. 143 ss., 178 lett. c), 431).

Lingua - Mancata traduzione di atti - Avviso di conclusione indagini - Nullità - Fattispecie (C.e.d.u., art. 6, § 3, lett. a, b; Cost., art. 111, co. 3; C.p.p., artt. 143 ss., 178, co. 1, lett. c, 415-bis).

Infortuni sul lavoro - Previdenza - Posizione di garanzia - Assistenza - Obblighi del datore di lavoro (C.p., art. 40, co. 2; D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2, co. 1, let. l, 17, 18, 33).

Nesso di causalità - Interruzione - Inosservanza di norme antinfortunistiche - Obblighi del lavoratore (C.p., artt. 40, 41, co. 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 19, 20).

Elemento soggettivo - Configurabilità dolo eventuale - Evento - Colpa cosciente (C.p., artt. 40, 43, 61, co. 1, n. 3).

Infortuni sul lavoro - Rimozione od omissione di cautele - Dolo generico - Dosimetria della pena (C.p., artt. 437, 43, 59, co. 2).

Non ricorre nullità in caso di mancata traduzione di documenti scritti in lingua diversa dall'italiano e sequestrati nel corso delle indagini preliminari per essere inseriti nel materiale istruttorio utilizzabile al fine della decisione.

Fra le ipotesi di obbligatoria traduzione dei documenti processuali espressamente indicate da diverse disposizioni codicistiche - come l'invito a comparire spedito all'imputato straniero residente o dimorante all'estero - o da disposizioni internazionali, rientra anche l'atto di cui all'art. 415-bis c.p.p., stante la rilevanza di tale avviso con il quale l'imputato è da un lato informato delle accuse che sono mosse nei suoi confronti e dall'altro informato sulle modalità con cui può difendersi dalle stesse; conseguentemente, la mancata traduzione del contenuto del predetto atto a vantaggio di un imputato che ignori la lingua italiana - circostanza che nel caso oggetto della decisione non è stata riscontrata, visto che si è ritenuto che i due imputati di lingua tedesca parlassero e comprendessero bene la lingua italiana - determina una nullità.

Sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non grava alcuna posizione di garanzia, avendo tale soggetto compiti ben precisi di individuazione dei fattori di rischio, di elaborazione di misure preventive e protettive e

di procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali; la eventuale inosservanza di tali compiti non costituisce di per sé reato perché essi sono inquadrabili nell'attività di consulente del datore di lavoro del R.S.P.P., che viene nominato fiduciariamente dal datore di lavoro e a cui fornisce tutto il proprio supporto tecnico per la realizzazione di quelli che rimangono obblighi prevenzionali del datore di lavoro.

In tema di individuazione del nesso di causalità fra inosservanza, addebitabile al datore di lavoro, delle norme antifornitistiche ed incidente ai danni del dipendente, tale nesso può dirsi interrotto a cagione di un comportamento del dipendente che possa qualificarsi come anormale, ovvero che per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

In tema di distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, deve ritenersi sussistente l'elemento doloso quando risulti che l'agente avrebbe comunque agito, anche se avesse avuto la certezza della realizzazione della fattispecie e per accertare tale profilo può farsi riferimento al rapporto fra le conseguenze che verrebbero a determinarsi in caso di verificarsi dell'evento criminoso ed i vantaggi derivanti dall'assunzione della condotta vietata, dovendosi ritenere che in caso di eccessiva rilevanza delle conseguenze dannose e dei rischi relativi rispetto ai sperati benefici ricavabili dalla vicenda ricorra l'ipotesi di colpa cosciente.

L'art. 437 c.p. individua un reato di pericolo in cui il dolo dell'agente è costituito dalla consapevolezza di violare l'obbligo giuridico di installare un impianto destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, così esponendolo al rischio del verificarsi di tali eventi. Si tratta di un dolo generico che non richiede proiezioni volitive per ciò che attiene agli eventi dannosi che la norma intende evitare e che sono del tutto eventuali. [...] L'aggravamento della pena, previsto nel caso in cui dall'omissione derivino disastri o infortuni, è esterno all'atteggiamento doloso e segue le regole dell'imputazione delle circostanze, in particolare l'art. 59, co. 2, c.p.

CORTE ASSISE APPELLO TORINO - dep. 37 maggio 2013 (ud. 28 febbraio 2013) - SANDRELLI, *Presidente* - PERRONE, *Estensore* - GUARINIELLO, LONGO e TRAVERSO, *P.G.* (parz. diff.). - Espenhahn ed altri, imputati.

La motivazione della sentenza annotata può essere consultata sul sito [web archiviopenale.it](http://web.archiviopenale.it).

Il commento

1. Questa decisione segna il secondo momento dell'*iter* processuale (presumibilmente bel lungi dall'essere terminato) relativo al tristemente famoso incidente sul lavoro verificatosi presso la sede torinese della Thyssen ed a seguito del quale persero la vita sei lavoratori.

La pronuncia in commento, sostanzialmente, conferma l'impianto accusatorio ed il contenuto della sentenza di primo grado, ad eccezione del profilo – su cui si è soffermata con spasmodica attenzione la stampa ma che molto ha fatto scrivere anche la dottrina – relativo alla qualificazione della condotta di uno degli imputati, condannato in primo grado per il reato di omicidio volontario e successivamente riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo – con conseguente, in realtà assai modesta, riduzione della sanzione finale.

Nelle pagine che seguono, si evidenzieranno – facendone un breve sunto – i punti di maggior rilievo della decisione, richiamando i problemi interessati da tali profili e dando conto, laddove possibile, in che termini la decisione si discosti o aderisca alle posizioni assunte su tali argomenti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

2. Non ci pare presenti profili di novità la decisione della Corte d'appello nella parte in cui esamina il profilo attinente la capacità di alcuni degli imputati di comprendere gli atti processuali, in diverse circostanze redatti in una lingua diversa da quella parlata o conosciuta dagli accusati.

La tematica viene esaminata sotto due distinti profili. In primo luogo, la sentenza annotata esclude – in modo conforme a quanto già ritenuto sia dal giudice di prime cure che dal giudice dell'udienza preliminare – alcuna ipotesi di nullità in caso di mancata traduzione dei documenti scritti in lingua diversa dall'italiano e sequestrati nel corso delle indagini preliminari per essere inseriti nel materiale istruttorio utilizzabile al fine della decisione.

Secondo la sentenza in rassegna, infatti, il nostro ordinamento non attribuisce alla parte processuale alcun diritto a conoscere l'intero compendio documentale, in quanto il vizio di nullità derivante ex art. 109 c.p.p. dalla mancata traduzione dell'atto sarebbe riferibile solo agli atti formati nel processo: tale affermazione ribadisce una consolidata affermazione della giurisprudenza (¹),

¹ Cass., sez. IV, 5 dicembre 2003, Ligresti, in *Mass. Uff.*, n. 229667; Id., sez. VI, 22 ottobre 2008, Tolio, *ivi*, n. 241657

secondo la quale può tuttavia ipotizzarsi comunque un diritto dell'imputato alla traduzione di atti e documenti sequestrati nel corso delle indagini preliminari quando tale atto sia tanto rilevante, ai fini della decisione sulla sua responsabilità, da costituire parte integrante dell'accusa.

A tale proposito, ovvero in relazione al diritto dell'accusato a comprendere pienamente – e quindi a vedere tradotto – quanto contenuto in alcuni documenti di particolare rilievo per la sua sorte processuale, la sentenza in commento giustamente non nega la sussistenza di tale facoltà processuale in capo alla parte, né esclude che il mancato riconoscimento della medesima possa determina una nullità di carattere generale; al contempo, però, evidenzia come il vizio di nullità sussista solo allorquando l'istanza di traduzione si riferisca a specifici atti, di cui evidenzi anche la rilevanza probatoria. In sostanza, secondo la decisione, a fondare il diritto alla traduzione degli atti – con le conseguenze che ne derivano in caso di mancato accoglimento della relativa istanza – non è sufficiente (come invece pare essere accaduto nel caso di specie) una generica richiesta della difesa, che faccia riferimento ad una traduzione integrale di ogni atto presente nel fascicolo del procedimento, ma occorre una puntuale indicazione – con illustrazione anche delle ragioni che ne spieghino la rilevanza dimostrativa ed epistemologica – di quanto si desidera venga tradotto nella lingua natia.

Parimenti corretta ci sembra – quanto meno sotto il profilo della ricostruzione in diritto – la decisione della Corte con riferimento alla conseguenze derivanti dalla mancata traduzione, nella lingua di alcuni imputati, di determinati atti processuali, fra cui in particolare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.. Secondo il giudice piemontese, infatti, accanto alle ipotesi di obbligatoria traduzione dei documenti processuali espressamente indicate da diverse disposizioni codicistiche – si pensi, ad esempio, all'invito a comparire spedito all'imputato straniero residente o dimorante all'estero – o da disposizioni internazionali, non è pensabile che possa non procedersi a traduzione anche dell'atto di cui al citato art. 415-*bis*, stante la rilevanza di tale avviso con il quale l'imputato è da un lato informato delle accuse che sono mosse nei suoi confronti e dall'altro informato sulle modalità con cui può difendersi dalle stesse; conseguentemente, la mancata traduzione del contenuto del predetto atto a vantaggio di un imputato che ignori la lingua italiana – circostanza che nel caso oggetto della decisione non è stata riscontrata, visto che si è ritenuto che i due imputati di lingua tedesca

parlassero e comprendessero bene la lingua italiana – determina una nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. ⁽²⁾).

3. Punto centrale delle impugnazioni della difesa e quindi della relativa decisione era la contestazione delle modalità con cui la sentenza gravata era giunta a ricostruire le cause dell’incendio e le correlative responsabilità.

In proposito, gli imputati avevano contestato alla sentenza impugnata di non essersi soffermata sull’accaduto il giorno dei fatti, avendo assunto “piuttosto ricostruzioni di contesto, [invertendo così] il ragionamento che deve sorreggere una corretta decisione, la quale deve poggiare sulla precisa ricostruzione delle cause immediate di un evento e, solo successivamente, deve prendere in esame le eventuali cause remote”. Sulla scorta di questa riflessione di metodo, gli imputati sostenevano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere come “l’incendio aveva avuto origine per il concatenarsi e sommarsi di eventi tanto numerosi ed eccentrici (fra di essi anche vari comportamenti gravemente negligenti ed imprudenti tenuti dagli operai) da interrompere qualunque nesso causale rispetto a cause più remote eventualmente addebitabili agli imputati”.

Per rispondere a tale replica, la sentenza in commento sostiene di dover articolare la sua riflessione mediante una serie di passaggi:

a) dopo una rivisitazione – che occupa praticamente le prime 170 pagine della decisione – delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, provvedendo così a

aA) definire le modalità essenziali di innesco e sviluppo dell’incendio,

aB) evidenziare le condizioni dell’impianto oggetto del sinistro e più in generale le modalità con cui la società Thyssen provvedeva ad assicurare

² In dottrina, CALÒ, *Diritto all’assistenza di un interprete per l’imputato straniero*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2003, 840; CASTELLUCCI, *L’atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, I, II (Gli atti), a cura di DEAN, Torino, 2008, 1; CURTOTTI NAPPI, *Limiti all’uso della lingua italiana nel processo penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1996, 845; ID., *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002; ID., *Imputato alloglotta: tra diritto all’interprete e diritto alla traduzione degli atti*, in *Corr. Merito*, 2005, 1075; GIUNCHEDI, *Diritto all’interprete per lo straniero. Progresso o evoluzione?*, in *Cass. Pen.*, 2001, 1854; MARINELLI, *La tutela linguistica dell’imputato alloglotta*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2002, 1401; ID., *Un tema emergente: il difficile rapporto tra processo penale e alloglossia*, *ivi*, 2002, 1403; MORISCO, *Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, 473; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999; SURACI, *Davvero non deve tradursi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?*, in *Studium Iuris*, 2004, 91.

corrette e garantite condizioni di lavoro ai propri dipendenti, anche in relazione ad altri incendi verificatesi in precedenza nel medesimo sito aziendale,

aC) individuare le conseguenze, per le condizioni di lavoro presso la sede torinese, derivanti dalla scelta di dismettere il sito presente nel capoluogo piemontese,

b) viene esaminata, per ciascuno degli imputati, se su ognuno di loro gravasse o meno una posizione di garanzia ovvero l'obbligo di attivarsi ed in che modo per evitare l'accadimento drammatico poi accaduto,

c) per poi individuare se e quale norma cautelare sia stata violata dagli imputati e se il rispetto di tale prescrizione precauzionale avrebbe avuto un'efficacia causale ovvero avrebbe avuto una valenza impeditiva rispetto all'evento;

d) da ultimo, abbandonato l'esame del profilo oggettivo della vicenda, l'attenzione del giudicante si concentra sull'elemento soggettivo ovvero sulla prevedibilità in capo ai soggetti di quanto accaduto – ed in tale momento della decisione trova spazio la riflessione sull'accusa di omicidio volontario mossa ad uno degli imputati.

3.1. La definizione delle posizioni di garanzia in capo a ciascuno degli imputati segue, nella sentenza in commento, passaggi ed argomentazioni assolutamente consolidate nella giurisprudenza in tema di individuazione dei soggetti titolari degli obblighi di protezione dell'incolumità dei lavoratori ^(*) e di delegabilità di tale posizione di garanzia a soggetti diversi dal datore di lavoro e dai dirigenti dotati di competenze e potere gerarchico ⁽¹⁾.

³ Cfr. Cass., sez. IV, 7 febbraio 2012, Pittis, in *Mass. Uff.*, n. 255001; Id., sez. IV, 19 marzo 2009, Masi, *ivi*, n. 243642; Id., sez. IV, 5 giugno 2008, Stefanacci e altri, *ivi*, n. 240519 e per quanto riguarda le società di capitali, Id., sez. IV, 11 luglio 2002, Macola, *ivi*, n. 226999

⁴ cfr. Cass., sez. IV, 1 febbraio 2012, Mangone, in *Mass. Uff.*, n. 252675; Id., sez. IV, 4 ottobre 2011, Fornoni, *ivi*, n. 251440; Id., sez. III, 19 gennaio 2011, Trinca, *ivi*, n. 249536.

Sulla delega di funzioni, in dottrina, senza alcuna pretesa di completezza, e limitandosi ai lavori più recenti, AMATO, *Le novità normative in tema di "delega di funzioni"*, in *Cass. pen.*, 2009, 2096; BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, 2767; CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 506; PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 829; ID., *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 123 ss. BASENGHI, *I soggetti dell'obbligo di sicurezza*, in BASENGHI - GOLZIO - ZINI (a cura di), *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il testo unico e le nuove sanzioni*, Milano, 2a ed., 2009, 194; BRUNELLI, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in ZOPPOLI - PASCUCCI - NATULLO, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, 2a ed., 2010, 276; D'ALESSANDRO,

Sul punto, la decisione merita segnalazione solo per alcuni passaggi, peraltro di non particolare rilievo nella vicenda in esame.

In primo luogo, in maniera condivisibile, la Corte d'Appello – contrastando una giurisprudenza che come un fiume carsico sembra affacciarsi in diverse decisioni della Cassazione ⁽⁵⁾ – nega che gravi alcuna posizione di garanzia sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, “*il quale ha compiti ben precisi di individuazione dei fattori di rischio, di elaborazione di misure preventive e protettive e di procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali; la eventuale inosservanza di tali compiti non costituisce di per sé reato perché essi sono inquadrabili nell'attività di consulente del datore di lavoro del R.S.P.P., che viene nominato fiduciariamente dal datore di lavoro e a cui fornisce tutto il proprio supporto tecnico per la realizzazione di quelli che rimangono obblighi prevenzionali del datore di lavoro*” ⁽⁶⁾.

A nostro parere, questa conclusione è, per un certo profilo, senz'altro condivisibile, ma per altri aspetti è eccessivamente rigida nel delimitare le possibili ipotesi di responsabilità del soggetto in esame. Se è corretto osservare come il cosiddetto R.S.P.P. sia figura tipicamente priva di poteri decisionali e di spesa e perciò non può essergli attribuita alcuna posizione di garanzia ci pare però al contempo necessario evidenziare come tale figura possa rispondere della violazione della normativa antifortunistica (non solo quando, come sostenuto nella decisione in parola e come riscontrato con riferimento ad uno degli imputati, “*si ingerisce fattivamente nell'organizzazione della prevenzione, manutenzione, organizzazione di mezzi e uomini*”) anche quando fornisca al datore di lavoro indicazioni erronee, carenti, non pertinenti, non aggiornate: in tale circostanza, infatti, le deficienze organizzative e precauzionali presenti nell'azienda non andrebbero attribuite (quanto meno in via esclusiva) al datore di lavoro ed ad un atteggiamento colposo di questi, ma alla incompetenza del R.S.P.P. le cui indicazioni il datore di lavoro ha – a volte incautamente, ma a volte anche in maniera incolpevole e non rimproverabile – seguito ⁽⁷⁾.

La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1125 ss.; PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 1581

⁵ Cfr. Cass., sez. IV, 23 novembre 2012, Lovison e altri, in *Mass. Uff.*, n. 254094; Id., sez. IV, 15 luglio 2010, Scagliarini, *ivi*, n. 248555

⁶ Nello stesso senso, Cass., sez. F, 12 agosto 2010, in *Mass. Uff.*, n. 247996

⁷ Cass., sez. IV, 21 dicembre, Di Mascio, in *Mass. Uff.*, n. 249626

3.2. Nessun profilo di novità è poi dato rinvenire relativamente al profilo attinente la sussistenza di un nesso casuale fra le molteplici violazioni delle norme precauzionali violate e il drammatico accadimento poi verificatosi.

Francamente imbarazzanti sono le pagine che la decisione dedica alle condizioni dello stabilimento ed alle violazioni della normativa sulla sicurezza per i dipendenti che sono state riscontrate nella fase istruttoria: in proposito, la Procura Torinese aveva enucleato nella imputazione in maniera analitica le molteplici prescrizioni asseritamente violate dagli imputati indicando peraltro, per ciascuno degli accusati, quali fossero le violazioni addebitabili ⁽⁸⁾.

I giudici d'appello ritengono pienamente dimostrate le censure mosse agli imputati e la sentenza poco si sofferma sulla rilevanza causale di tali inadempienze rispetto all'accaduto: secondo la Corte torinese, infatti, la tipologia di violazioni contestate – che andavano dalla palese sottovalutazione del rischio incendi nella redazione dei vari documenti di sicurezza alla mancata formazione dei dipendenti in ordine alle modalità di intervento in caso di innesco, dallo stato usurato degli impianti presso i quali si è scatenato il sinistro alla praticamente assente manutenzione dei luoghi ove i lavoratori prestavano la propria attività – è da mettersi pacificamente in connessione causale con l'accaduto.

Tale connessione causale non può ritenersi interrotta richiamando alcuni inadempimenti o manchevolezze tenute dai dipendenti deceduti nel sinistro, la cui condotta, pure se (per un solo profilo, secondo la Corte d'appello) censurabile, non si è caratterizzata “*per un tasso tale di colposità da apparire eccezionale ed anormale*”. Questa parte della decisione è davvero pienamente sovrapponibile ad una tetragona giurisprudenza della Cassazione secondo cui “*è anormale soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli*” ⁽⁹⁾.

3.3. Meno convincenti invece risultano le pagine che la sentenza dedica all'esame delle singole posizioni dei diversi imputati, quando cioè la Corte

⁸ Cfr., oltre alla lettura del capo di imputazione, le pagg. 244-246 della decisione

⁹ Fra tante Cass., sez. IV, 28 aprile 2011, Milo, in *Mass. Uff.*, n. 250710; Id., sez. IV, 10 novembre 2009, Iglina e altri, *ivi*, n. 246695; Id., sez. IV, 17 febbraio 2009, Liberali e altro, *ivi*, n. 243208

d'appello - ritenuta raggiunta la prova della presenza nell'impianto delle manchevolezze che si sono dette - esamina rispetto ad ognuna di tali violazioni precauzionali la responsabilità di ogni inquisito, verificando in particolare se i vari comportamenti addebitati a ciascuno degli accusati abbiano avuto un'efficacia causale rispetto al disastro poi verificatosi.

Pochi problemi - ovviamente riconoscendosi nell'ottica della decisione e dando per dimostrati i fatti posti a base della stessa - pone la decisione di condanna dei soggetti, per così dire, apicali della società. A prescindere dalla circostanza che ad alcuni di essi sono state contestate anche condotte commissive (la cui efficacia causale risulta quindi più facilmente desumibile e dimostrabile), è evidente che (e trattasi di riflessione che può essere svolta in termini generali, prescindendo quindi dalle circostanze concrete della vicenda Thyssen) laddove un infortunio sul lavoro sia la risultanza di - come ritengono i giudici essersi verificato in questa occasione - consapevoli scelte di gestione improntate al risparmio delle spese necessarie per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, principali responsabili degli infortuni che abbiano poi a verificarsi sono in primo luogo i dirigenti di più alto grado dell'azienda, coloro cioè che, in virtù del ruolo manageriale e di comando rivestito nella catena gerarchica, sono in grado di decidere - ed abbiano effettivamente deciso, come si ritiene accaduto nel caso *de quo* - di (non) procedere all'ammodernamento degli impianti, agli investimenti da operare, alle precauzioni da assumere, ecc. Breve ⁽¹⁰⁾, quando l'infortunio o il disastro sul luogo del lavoro è conseguenza di una politica aziendale intesa a "tagliare" i costi per la sicurezza, responsabile dell'accaduto deve essere principalmente il soggetto che tale politica ha formulato, ovvero il dirigente - o i dirigenti - apicale dell'impresa.

Nel processo in esame, tuttavia, erano imputati e risultano condannati anche soggetti che non rivestivano una tale posizione centrale all'interno della società, ma che in qualche modo - in ragione delle loro competenze e della costante presenza *in situ* - coadiuvavano quest'ultimi nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (il riferimento è in particolare agli imputati Moroni, che era "investito della competenza nella pianificazione degli investimenti in

¹⁰ Come abbiamo detto in altra sede allorquando abbiamo cercato di dimostrare la compatibilità fra i reati colposi e la responsabilità amministrativa degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231 del 2001: SANTORIELLO, *Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti in presenza di reati colposi*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2011, 4, 71; ID., *I requisiti di interesse e vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato degli enti collettivi*, *ivi*, 2008, 3, 49.

materia di sicurezza antincendio”, Salerno, direttore dello stabilimento ove si è verificato il sinistro, e Cafueri, dirigente con funzioni di responsabile dell’area EAS e di R.S.P.P. del medesimo stabilimento). E’ evidente che a tali soggetti – e chiaramente il riferimento non è solo alla vicenda di cui al presente processo, ma si tratta di una riflessione di valenza assolutamente più ampia – non può certo attribuirsi la responsabilità di non aver deliberato lo stanziamento delle somme necessarie per la messa in sicurezza né di aver disegnato le linee di una politica aziendale intesa a ridimensionare i costi da sopportare per una sicura gestione dell’impianto; correttamente, dunque, la Procura di Torino ha accusato i soggetti predetti di non aver comunicato ai loro superiori quali interventi fossero necessari, di non aver segnalato o comunque sottoaciuto la condizione di degrado in cui versava l’impianto torinese, di non aver segnalato correttamente i rischi di incendio ecc., sostenendo poi che, in ragione di tale omissione, i soggetti apicali hanno potuto decidere di soprassedere da ogni intervento di messa in sicurezza dell’impianto.

La decisione in esame, al pari di quella di primo grado, ritiene corretta l’impostazione accusatoria e di conseguenza ha condannato i soggetti predetti per una cooperazione colposa nell’accaduto. Tale conclusione, però, lascia spazio a qualche perplessità perché non pare che la sentenza in commento si sia soffermata nel valutare quali sarebbero state le conseguenze derivanti dall’adozione, da parte di Salerno, Moroni e Cafueri, del cosiddetto “comportamento alternativo lecito”, ovvero se le loro (doverose ed in fatto omesse) segnalazioni, denunce circa le condizioni del luogo di lavoro avrebbero o meno avuto una valenza significativa spingendo gli altri imputati ad agire di conseguenza ed a mettere in sicurezza lo stabilimento della Thyssen in Torino.

E’ il tema della cosiddetta “efficienza causale della violazione colposa”, apparentemente considerato dai giudici di appello allorquando quali scrivono che per una decisione di condanna non basta l’accertamento della violazione dei doveri gravanti sull’accusato in quanto laddove *“all’imputato è contestato di aver non agito e l’evento si è poi verificato per cause naturalistiche, il giudice deve sempre operare una difficile ricostruzione ipotetica sulla capacità impeditiva dell’evento da parte della condotta doverosa”*, valutando *“il nesso di causalità fra il non agire contestato agli imputati secondo il precetto preventivo e gli eventi (secondo lo standard consolidato della giurisprudenza di*

legittimità dell'alto o elevato grado di credibilità razionale)" ⁽¹¹⁾. A fronte di questa apprezzabile dichiarazione di intenti, però, assai poco approfondita pare la soluzione del problema posto che la Corte – riconosciuto espressamente che nessuno degli indagati sopra menzionati avrebbe potuto da solo impedire gli eventi, per limite di *budget* e di capacità decisionale autonoma – ne rinviene comunque la responsabilità per l'accaduto sostenendo che essi avrebbero dovuto segnalare la necessità di operare in senso prevenzionale e che la loro condotta omissiva riveste una rilevanza causale in quanto *"la verifica della causalità può essere soddisfatta anche solo nella forma di apprezzabili, significative, probabilità della condotta doverosa di scongiurare il danno"*. Questa conclusione però ci pare in deciso contrasto con un approdo delle sezioni unite in materia di rilevanza causale del cosiddetto comportamento alternativo lecito in presenza di una condotta omissiva o comunque in presenza dell'assunzione da parte dell'indagato di una modalità di agire diversa da quella doverosa o che risultava imposta dalle circostanze. Sul tema, in questa sede, non si può andare oltre un mero accenno, ma ci pare evidente come la decisione in commento ed in particolare le affermazioni sopra riportate si pongano in assoluto contrasto con la decisione delle sezioni unite 10 luglio 2002, Franzese ⁽¹²⁾, secondo cui *"nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca*

¹¹ In proposito, limitandosi agli interventi specificatamente dedicati al tema, da ultimo DI SALVO, *Causalità e responsabilità penale*, Torino 2007; ID., *Violazione di regole cautelari, concretizzazione del rischio e causalità della colpa*, in *Giur. Merito*, 2012, 143; BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Torino, 2010; MASSARO, *Concretizzazione del rischio e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa*, in *Cass. Pen.*, 2009, 4699; VERRICO, *Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni applicative, possibili confusioni e sovrapposizioni*, *ivi*, 2011, 101; GIZZI, *Il comportamento alternativo lecito nell'elaborazione giurisprudenziale*, *ivi*, 2005, 4107; VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. Pen.*, 2013, 1224. In giurisprudenza, *Cass.*, sez. IV, 9 giugno 2011, Cezza, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2012, 298; ID., sez. IV, 11 marzo 2010, P.G. in proc. Catalano e altri, in *Cass. Pen.*, 2011, 101.

¹² In *Foro it.*, 2002, II, 601.

significativamente posteriore o con minore intensità lesiva” ⁽¹³⁾. Come si vede, secondo l'impostazione della Cassazione, in presenza di circostanze e vicende come quella oggetto della decisione in commento, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dall'imputato la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva: di tali approfondimento nella decisione in parola non pare esservi traccia o vi è comunque un mero accenno, che non pare sufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale gravante sul giudice ⁽¹⁴⁾.

Peraltro, l'esigenza di motivare con attenzione le ragioni per cui si sono ritenuti responsabili dell'accaduto anche soggetti che non rivestivano un ruolo gerarchico particolarmente elevato all'interno della società, sostenendo che gli stessi non avevano provveduto ad avvisare dei rischi e dello stato di pericolo i superiori dirigenti aziendali, si poneva con maggior rigore proprio nella vicenda oggetto della decisione in commento. In più punti, infatti, tale pronuncia evidenzia la condotta scellerata dei componenti del consiglio di amministrazione di rimandare intenzionalmente ogni investimento necessario per la messa in sicurezza dell'impianto onde evitare spese che sarebbero poi diventate rapidamente improduttive stante il prossimo trasferimento degli impianti ed addirittura la Procura della Repubblica (con l'adesione del giudice di prime cure) aveva ritenuto uno degli imputati responsabile del reato di omicidio doloso tanta intensa e consapevole era stata la volontà di far proseguire il lavoro in luoghi pericolosi ed inidonei alla bisogna: orbene, in presenza di un tale atteggiamento soggettivo – di assoluto disinteresse per le esigenze e la salute dei lavoratori – da parte dei più alti dirigenti aziendali, ci si sarebbe legittimamente aspettato un maggior impegno da parte dell'organo decidente per dimostrare come tale politica aziendale avrebbe potuto modificarsi e flettersi

¹³ Per approfondimenti, cfr. da ultimo e senza alcuna pretesa di completezza, BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; ID., *Il problema della causalità penale*, cit., *passim*; BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino 2010; D'ALESSANDRO, *Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento*, in *Cass. pen.*, 2007, 4831

¹⁴ Per un approfondimento della problematica della motivazione di decisioni di condanna in presenza di possibili spiegazioni alternative dell'accaduto, cfr. SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione*, Torino 2008, 288; ID., *I dubbi impongono sempre l'assoluzione*, in *Arch. Pen.*, 2012, 355.

alle esigenze della sicurezza in presenza di segnalazioni dello stato di pericolo da parte di funzionari di minore importanza nell'organizzazione gerarchica.

In sostanza, ipotizzata – come pare fare la decisione in esame – una ripartizione di compiti fra consiglieri di amministrazione e loro più stretti collaboratori in base alla quale i primi hanno deciso gli interventi e gli investimenti per la messa in sicurezza degli impianti sulla base di quanto gli hanno riferito i secondi che meglio conoscevano la concreta realtà dello stabilimento, delle due l'una: o i componenti del *board* non sapevano cosa accadeva nell'azienda ed allora agli stessi può essere mossa solo un'accusa in termini di colpa inconsciente per non essersi adeguatamente informati sulle condizioni dello stabilimento torinese, mentre gli altri indagati rispondono per la negligenza con cui hanno assolto ai loro doveri di sorveglianza, controllo e segnalazione delle situazioni di pericolo e criticità dei luoghi di lavoro o si ritiene i componenti del C.d.A. pienamente consapevoli delle condizioni della sede torinese e responsabili di aver omesso ciò nonostante i necessari interventi di messa in sicurezza, nel qual caso però bisogna riconoscere che gli stessi sono stati avvisati in proposito in qualche modo dai loro collaboratori (non comprendendosi altrimenti da chi altri potrebbero aver ricevuto le relative informazioni) ed allora per pronunciare sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimi occorre dimostrare come un loro diverso comportamento – contrassegnato da maggiore celerità di intervento, maggiore insistenza, più perseverante nelle segnalazioni ecc. – avrebbe potuto spingere il *board* a modificare la propria politica aziendale intesa a ridurre al minimo le spese per la sicurezza ed ammodernamento dell'impianto piemontese.

4. La sentenza di appello del processo Thyssen – ma più in generale tutta la vicenda processuale oggetto della decisione – ha ricevuto attenzione principalmente in relazione al profilo attinente la qualificazione dell'elemento soggettivo da attribuire alla condotta tenuta dagli imputati ed in specie dall'amministratore delegato cui era stato contestato – ed attribuita la responsabilità in primo grado per – il reato di omicidio volontario.

Nella sentenza in commento in capo a tutti gli imputati è stata riconosciuta la sussistenza della colpa cosciente, ritenendosi che alla sistematica e strutturale violazione delle norme cautelari si sia accompagnata l'effettiva previsione della possibilità che all'interno degli stabilimenti torinesi si verificassero eventi del tipo di quello poi in concreto accaduto. Trattasi di conclusione difficilmente contestabile se si condividono le acquisizioni probatorie indicate nella deci-

sione: da un lato, risulterebbe dimostrato che tutti gli imputati erano a conoscenza delle condizioni di degrado del luogo di lavoro da cui poi sarebbe derivato il sinistro e dall'altro nessun di loro ha insistito (anzi alcuni hanno addirittura recisamente negato) per la dotazione di impianti di sistemi di spegnimento automatico degli incendi incaricando piuttosto gli operai affinché fossero loro stessi ad intervenire con gli estintori manuali nella convinzione che comunque nulla sarebbe accaduto e che qualsiasi disastro si sarebbe potuto evitare.

I giudici di primo grado, pur accomunando la posizione di tutti gli imputati sotto il profilo della previsione degli eventi assistita dalla speranza che non si verificassero, avevano poi differenziato la posizione dei dirigenti da quella dell'amministratore delegato: mentre la previsione dei dirigenti di evitare il disastro poteva ritenersi ragionevole in quanto fondata sulla convinzione di un futuro intervento dei superiori gerarchici, meritava di essere qualificata come irragionevole l'attesa dell'amministratore cui competeva la decisione finale in tema di messa in sicurezza della linea di produzione e la cui inazione era espressione di una consapevole accettazione del rischio di incendio e di disastro. Questa conclusione non è condivisa dai giudici di appello la cui motivazione, a nostro parere, può riassumersi nel seguente modo: la convinzione – inescusabile ed *“intrisa di enorme imprudenza [...] Ma, appunto, gli imputati tutti agirono con imprudenza che è una forma di colpa”* – che nulla sarebbe accaduto era condivisa da tutti gli imputati, compreso l'amministratore delegato e per convincersene basta considerare quali fossero gli obiettivi perseguiti dall'A.D. della Thyssen, in correlazione con i danni che si sarebbero potuti prevedibilmente verificare in caso di incendio – come poi è purtroppo successo.

Secondo i giudici di appello le finalità dell'Espenhahn erano meramente economiche, volendo risparmiare sui costi per la sicurezza continuando al contempo ad utilizzare gli impianti torinesi una volta trasferiti a Terni; di contro, i danni prevedibili, in caso di reati connessi alla sicurezza sul lavoro, sarebbero stati molteplici: *“anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previsione della morte dei propri dipendenti, rimangono danni di relevantissima entità (dell'ordine di vari milioni di euro). Si trattava infatti di eventi che prefiguravano la distruzione degli impianti, il blocco della produzione [per Krefeld – stabilimento nel quale si era verificato un grave incendio nel 2006, n.d.a. – era stato di ben un anno], il risarcimento dei danni per le morti causate; a tali danni si aggiungevano poi quelli di im-*

magine che, stando all'eco del disastro avvenuto a Krefeld, possiamo stimare anch'essi relevantissimi, non solo verso l'esterno del mercato ma anche all'interno della holding (che aveva più volte richiamato le dirigenze delle singole società alla tolleranza zero per gli incendi e messo a disposizione fondi sufficienti ad attuarla in maniera adeguata)". Alla luce di tali considerazioni, è facile concludere che, "accettando il verificarsi degli eventi, *Espenhahn* non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l'evento previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell'obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verifica dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito".

In sostanza, i giudici hanno fatto una condivisibile applicazione della cosiddetta formula di Frank, in base alla quale, come è noto, deve ritenersi sussistente il dolo eventuale quando risulti che l'agente avrebbe comunque agito, anche se avesse avuto la certezza della realizzazione della fattispecie: nel caso di specie, la sproporzione assoluta fra le conseguenze che si sarebbero determinate in caso di verificarsi dell'incendio e i vantaggi derivanti dagli omessi investimenti per la sicurezza conducono a ritenere che tutti gli imputati – ed in particolare quelli che avevano la responsabilità principale della gestione dell'impresa – avrebbero senz'altro modificato il proprio atteggiamento ove avessero avuto la certezza o si fossero comunque rappresentati come fortemente probabile il verificarsi del disastro ⁽¹⁵⁾.

5. Profili di interesse presenta anche la statuizione della Corte d'appello con cui – nel mentre condannava tutti gli imputati per concorso nel delitto di omessa adozione di misure antinfortunistiche, consistite, nel caso di specie, dall'impianto di automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, aggravato dalla verifica di un disastro (incendio) e di infortuni (lesioni perso-

¹⁵ In proposito, sui rapporti fra dolo eventuale e colpa cosciente, in dottrina, limitandosi a quanto comparso dopo la decisione di primo grado, RAFFAELE, *La seconda vita del dolo eventuale fra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2012, 1077; DE MURO, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; FIAN-DACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, fra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, *ivi*; BARTOLI, *Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp*, *ivi*; DI FRESCO, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione risponderà la prima formula di Frank*, in *Foro It.*, 2011, II, 533. In giurisprudenza, di recente, Cass., sez. IV, 18 febbraio 2010, Lucidi, in *Mass. Uff.*, n. 249492; Id., sez. un., 26 novembre 2009, Nocera, *ivi*, n. 246393; Id., sez. I, 11 luglio 2011, Braidic, *ivi*, n. 251484.

nali riportate dai tre operai sopravvissuti) – si afferma che tale fattispecie delittuosa, a connotazione dolosa, concorre con altre fattispecie sorrette da un elemento soggettivo colposo, ancorché queste ultime aggravate dalla previsione dell'evento (l'omicidio di cui all'art. 589 c.p. e l'incendio di cui agli artt. 449, 423 c.p., entrambi aggravati ex art. 61 n. 3 c.p.).

Secondo i giudici d'appello che «l'art. 437 c.p. individua un reato di pericolo in cui il dolo dell'agente è costituito dalla consapevolezza di violare l'obbligo giuridico di installare un impianto destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, così esponendolo al rischio del verificarsi di tali eventi. Si tratta di un dolo generico che non richiede proiezioni volitive per ciò che attiene agli eventi dannosi che la norma intende evitare e che sono del tutto eventuali.... L'aggravamento della pena, previsto nel caso in cui dall'omissione derivino disastri o infortuni, è esterno all'atteggiamento doloso e segue le regole dell'imputazione delle circostanze, in particolare l'art. 59.2 c.p.». Sicché non vi è contraddizione alcuna tra i diversi capi di imputazione giacché l'agente «risponderà dell'aggravante a quello stesso titolo di colpa per cui si vede imputato di incendio e omicidio colposi con la previsione degli eventi» ⁽¹⁶⁾

6. In senso diverso è stato invece risolto il problema del possibile concorso tra il delitto di omessa installazione di cautele antinfortunistiche, nella forma aggravata dal disastro (art. 437 comma 2 c.p.), e quello di incendio colposo (artt. 449, 423 c.p.): ad avviso dei giudici piemontesi, infatti, la previsione di cui all'art. 437 comma 2 c.p. avrebbe natura speciale rispetto alla seconda disposizione e tale specialità andrebbe individuata nelle condotte penalmente rilevanti, configurando l'art. 437 c.p. un reato a forma vincolata (omessa installazione di impianti antinfortunistici) mentre quello di incendio un delitto causalmente orientato; del tutto sovrapponibili, invece, sarebbero i rispettivi eventi, rappresentati dall'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone.

Non può invece ritenersi assorbita nel delitto ex 437 c.p., aggravato dalla verifica di infortuni, la fattispecie di omicidio colposo plurimo: il fatto che quest'ultima preveda una pena massima superiore, «*impone una interpreta-*

¹⁶ Nello stesso senso si è più volte pronunciata la giurisprudenza; cfr. Cass., sez. IV, 16 luglio 1993, Arienti, in *Mass.Uff.*, n. 195696. In dottrina, in senso contrario, PIERGALLINI, *Il concorso apparente di norme nella sentenza sui «fatti» di Seveso*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1985, IV, 19; SANTORIELLO, *I rapporti fra il delitto di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *Arch. Pen.*, 20-----.

zione sistematica dell'art. 437, comma 2, c.p. nel senso che il reato in esso delineato deve necessariamente concorrere con quello di omicidio colposo: diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla conclusione, paradossale e dunque inaccettabile, secondo cui chi avesse accompagnato alle condotte di omicidio colposo plurimo anche quella di omissione dolosa di un dispositivo prevenzionale si vedrebbe sanzionato con una pena inferiore a chi fosse responsabile del solo omicidio colposo plurimo». La Corte peraltro, ritiene corretto applicare le due fattispecie in parola in concorso formale tra loro, sulla scorta della considerazione che gli imputati le avrebbero violate attraverso le medesime condotte concrete: l'omessa installazione dell'impianto automatico infatti, ha integrato non solo la figura a forma vincolata di cui all'art. 437 c.p., ma anche quella a forma libera di omicidio colposo; mentre, per quanto riguarda le ulteriori condotte realizzate in violazione della normativa antinfortunistica, esse ricadono tutte soltanto nell'art. 589 c.p., e ricevono adeguata sanzione attraverso il cumulo giuridico delle pene.